

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 29/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 10 Gennaio 2007,  
ha adottato la seguenti decisioni:

### 1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Porpora Prof. Domenico, Attolico Avv. Lorenzo, Patierno Dr. Antonio, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

**1. RECLAMO SIG. ANGELINETTA PAOLO GIÀ DIRIGENTE DELLA F.C.D. GORDONA VALDICHIAVENNA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 1 E 3 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 del 30.11.2006)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque infliggeva al signor Paolo Angelinetta all'epoca dei fatti dirigente della F.C.D. Gordona Valdichiavenna, l'inibizione per mesi 10, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere nel corso della gara Gordona/Bergamo del 22.3.2006, dapprima offeso e poi colpito con un pugno il signor Marco Callegari, presidente dell'A.S. Bergamo Calcio a Cinque, mentre si trovava nella tribuna ad assistere all'incontro.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale il signor Paolo Angelinetta, negando di avere usato violenza nei confronti del signor Callegari e lamentando sostanzialmente la mancanza di elementi probatori certi e attendibili a suo carico.

Il ricorso non è fondato e pertanto va respinto.

Il quadro probatorio evidenziato dal primo Giudice per affermare la punibilità del signor Angelinetta, anche se basato su dichiarazioni unilaterali provenienti soltanto dai tesserati dell'A.S. Bergamo, non è del tutto privo di elementi di riscontro oggettivi che valgono ad attribuirgli un sufficiente grado di attendibilità, e che autorizzano ad escludere in modo assoluto la verosimiglianza di una ricostruzione alternativa dei fatti nei termini prospettati all'incoltato.

La tesi difensiva dell'Angelinetta di una semplice lite verbale è smentita dal suo stesso Presidente, che parla di semplici spintoni, così come è significativo il comportamento dello stesso signor Callegari che ha immediatamente chiesto l'intervento dei Carabinieri.

A ciò si aggiunge, con portata dirimente, la certificazione medica attestante la contusione cervicale subita dal Callegari ed il suo impedimento all'attività lavorativa nei giorni successivi.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Angelinetta Paolo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2. RECLAMO A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BRINATI DANIELE FINO AL 24.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana – Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 23.11.2006)

Il procedimento trae origine da una gara che si è svolta il 22.10.2006 a Luco di Mugello (Firenze) nel quadro del Campionato Allievi Fascia B. Il provvedimento di espulsione deciso dal direttore di gara nei confronti dell'allenatore della A.S.D. Fortis Juventus 1909 è stato all'origine alla protesta violenta e scomposta del tesserato Daniele Brinati, della società reclamante. Basandosi sul referto ampio e dettagliato dell'arbitro, il Giudice Sportivo ha inflitto al Signor Brinati la sanzione dell'inibizione fino al 24.10.2009.

Con reclamo del 31.10.2006, la A.S.D. Fortis Juventus 1909 si è rivolta al Giudice Sportivo di 2° Grado, per chiedere la riduzione della squalifica.

Il Giudice, investito della decisione di secondo grado, con provvedimento del 23.11.2006, ha parzialmente accolto i motivi del reclamo, e ha deliberato di ridurre di un anno la sanzione dell'inibizione, che risulta così stabilita fino al 24.10.2008.

La A.S.D. Fortis Juventus 1909 ha presentato ulteriore ricorso di fronte alla C.A.F. con atto datato 1.12.2006, inoltrato a mezzo raccomandata recante pari data.

Il reclamo è inammissibile, perché è stato inviato oltre il termine del “settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”, previsto dall'art. 33 comma 2 del C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **3. RECLAMO S.S.D. GATTOPARDO PALMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GATTOPARDO PALMA/NISSA DEL 25.11.2006** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 7.12.2006)

Con rituale e tempestivo atto la società Gattopardo Palma ha adito la C.A.F. avverso il provvedimento di cui in epigrafe.

La decisione impugnata trae origine dalla sospensione per sopraggiunta oscurità, della gara di Allievi Regionali Gattopardo Palma/Nissa del 25.11.2006.

Il Giudice Sportivo di 1° Grado, con Com. Uff. n. 15 del 30.11.2006, disponeva la ripetizione della gara.

Interposto reclamo dal Nissa al Giudice Sportivo di 2° Grado, questi, sulla scorta del Com. Uff. n. 3 del 15.9.2006 – che attribuiva alle società ospitanti la facoltà di ospitare gare pomeridiane alle ore 15,30 ma “per gli impianti dotati di adeguata illuminazione” – in accoglimento del reclamo infliggeva all'attuale appellante Gattopardo Palma la sanzione della perdita della gara per 0 – 3.

L'appello è infondato e va respinto.

Dagli stessi atti ufficiali di gara emerge con chiarezza che il ritardato inizio dell'incontro è dipeso dalla tardiva presentazione dei documenti all'arbitro da parte della Gattopardo Palma; dall'allegazione prodotta dalla stessa appellante risulta che il campo – seppure all'atto di iscrizione al campionato veniva dichiarato dotato di illuminazione artificiale – non godeva di impianto elettrico di luci collegato alla rete.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gattopardo Palma di Montechiaro (Agrigento), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Artico Avv. Sergio – Presidente; Porpora Prof. Domenico, Attolico Avv. Lorenzo, Patierno Dr. Antonio, Zoppini Prof. Andrea – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

**4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. D'ARCO PAOLO, MICHELE CASTRANO E DELLA SOCIETÀ S.S. JUVE STABIA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 89 N.O.I.F. E AL COM. UFF. 180/A DEL 31.3.2006 ALL. A, PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. – Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006)**

Con Com. Uff. n. 98/C pubblicato il 30.11.2006, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha prosciolto i Signori Paolo D'Arco - Presidente del Consiglio di Amministrazione della Juve Stabia S.p.A. – e Michele Cesarano – amministratore unico della stessa società, dalla accusa di violazione dell'art. 7, comma 3 *bis* C.G.S. in relazione all'art. 89 N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006. E' stata altresì prosciolta la Juve Stabia S.p.A. incriminata a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, C.G.S..

Con telegramma dell'1.12.2006, inviato ai sensi dell'art. 33, comma 2.a, C.G.S., il Procuratore Federale ha preannunciato ricorso avverso la su indicata decisione ed ha chiesto copia degli atti.

Questa disposizione impone alla parte ricorrente di depositare i motivi di reclamo entro sette giorni dal ritiro della copia degli atti richiesti. Il termine di sette giorni è stato ridotto a tre dall'art. 2 del Com. Uff. n. 200/A della Segreteria Federale.

Tuttavia la Procura Federale non ha depositato, nei termini previsti, alcun motivo di gravame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di appello a seguito del preannuncio di richiesta copia atti, il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**5. RECLAMO A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI, DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2007 INFLITTA AL PRESIDENTE CAMPEDELLI LUCA, E DELL'AMMENDA DI € 100,00 ALLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE AI TORNEI GIOVANILI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006)**

All'esito dell'esame degli atti trasmessi dal Presidente del Comitato Provinciale di Padova Lega Nazionale Dilettanti - Settore Giovanile e Scolastico in ordine allo svolgimento di un torneo tra formazioni giovanili non omologato disputato, in data 1.11.2006, tra le formazioni, categoria "Esordienti" delle società sportive Vicenza Calcio S.p.A., Chievo Verona S.r.l., Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Noventa Padovana SSD a r.l., presso l'impianto sportivo di quest'ultima società, il Presidente del Comitato Regionale Veneto, rilevato il difetto di autorizzazione del predetto torneo denominato "Esordiente '96", nonché l'irregolarità dalle modalità di svolgimento dello stesso rispetto ai limiti imposti dalla normativa federale per i tornei giovanili, deferiva al Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Veneto Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica la Noventa Padovana SSD a r.l., per rispondere di infrazione alle norme federali relative all'organizzazione di tornei nell'ambito del Settore Giovanile ed alla partecipazione agli stessi, nonché le società sportive Vicenza Calcio S.p.A., Chievo Verona S.r.l. e Treviso F.C. 1993 S.r.l. per aver partecipato con propri giocatori ad un torneo non autorizzato.

Il Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Veneto Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, ascoltati i delegati delle società sportive A.C. Chievo Verona S.r.l. e Treviso F.C. 1993 S.r.l. che ne avevano fatto espressa richiesta e letta la memoria depositata dalla Noventa Calcio SSD a r.l., con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che le difese presentate e le dichiarazioni rese dai delegati dei soggetti deferiti hanno confermato sia l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione non autorizzata che la partecipazione alla stessa delle società deferite, nonché l'irregolarità delle modalità con le quali lo stesso torneo si è svolto rispetto alla relativa regolamentazione stabilita dalla normativa federale, ha inflitto le seguenti sanzioni:

- inibizione sino al 28.2.2007 al Presidente della società Noventa Calcio SSD a r.l., per aver organizzato un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione federale e per avervi fatto partecipare giocatori tesserati per la propria società;

- inibizione sino al 31.1.2007 ai sigg. Presidenti pro-tempore delle società A.C. Chievo Verona S.r.l., Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Vicenza Calcio S.p.A., per aver fatto partecipare calciatori tesserati per le proprie società ad un torneo non autorizzato;

- ammenda di €200,00 a carico della società Noventa Calcio SSD a r.l., per aver organizzato un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione federale e per avervi fatto partecipare giocatori tesserati per la propria società;

- ammenda di €100,00 ciascuna a carico delle società A.C. Chievo Verona S.r.l., Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Vicenza Calcio S.p.A., per aver fatto partecipare giocatori tesserati per le proprie società ad un torneo non autorizzato".

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società A.C. Chievo Verona S.r.l., la quale lamenta: (i) la tardiva notifica del deferimento del Presidente del del Comitato Regionale Veneto S.G.S. rispetto ai termini stabiliti dalla normativa federale; (ii) l'annullabilità del medesimo deferimento per la mancata formulazione di specifici addebiti, in violazione del disposto di cui all'articolo 28, comma 4, lett. b), C.G.S; (iii) l'inesistenza di norme federali che prevedano sanzioni nei confronti di società che si limitino a partecipare a tornei non autorizzati organizzati da altri; (iv) il difetto di circostanze nello svolgimento del torneo che avrebbero potuto suscitare il sospetto della società ricorrente sulla irregolarità della manifestazione; (v) eccessività delle sanzioni inflitte, in particolar modo il periodo di inibizione a carico del Presidente della società, signor Luca Campedelli, rispetto alla violazione accertata dal Giudice di 2° grado.

Per quanto esposto, la società ricorrente ha richiesto, in riforma dell'impugnato provvedimento, "in via principale, annullare e revocare la sanzione irrogata alla A.C. Chievo Verona S.r.l. e al Presidente pro tempore signor Luca Campedelli, prosciogliendo dagli eventuali addebiti ascritti; in subordine, trasformare la sanzione dell'inibizione fino al 31.1.2007 in sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa e di giustizia di minore afflittività rispetto alla decisione appellata".

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 10.1.2007, il signor Luca Campedelli, presente personalmente, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel proprio ricorso e ne chiedeva l'accoglimento. Nel corso dell'udienza, però, il signor Campedelli dichiarava, tra l'altro, di aver commesso un errore nel non verificare la partecipazione di tesserati della società ad un torneo non autorizzato, ma che, malgrado sia consapevole di avere la responsabilità di ogni azione o fatto in cui sia coinvolta la società o i giocatori della stessa, risulta spesso impossibile occuparsi di ogni singolo aspetto dell'attività svolta dalla 'prima squadra' e dalle numerose formazioni del settore giovanile.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l'eccezione preliminare di difetto di tempestività della notifica del deferimento in questione non può essere accolta. La ricorrente cerca di sfruttare un mero errore materiale contenuto nel deferimento de quo (l'utilizzo del termine omologazione piuttosto che la parola autorizzazione), per evidenziare una presunta irregolarità formale nell'ambito del presente procedimento disciplinare. Nel motivare l'eccezione sollevata, afferma che il breve termine di 7 giorni per la comunicazione del deferimento al soggetto interessato si applica ai casi di omologazione di gare e che, trattandosi nel caso di specie di "omologazione di torneo", il principio trova applicazione anche alla fattispecie in questione.

Fermo restando che risulta pacifica l'infondatezza dell'eccezione svolta dalla ricorrente, in quanto la violazione oggetto del deferimento è la partecipazione ad un torneo giovanile non autorizzato, per mera precisione, questa Commissione rileva che, peraltro, il termine perentorio indicato dalla ricorrente è quello stabilito dall'art. 42, comma 4, C.G.S., disposizione che disciplina i deferimenti avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara e non - in generale - l'omologazione di gare, così come assunto dall'A.C. Chievo Verona.

In ordine, invece, alla denunciata irregolarità del deferimento in questione per carenza di uno specifico addebito nei confronti della ricorrente e della relativa richiesta di annullamento dell'atto medesimo, questa Commissione ritiene che tale eccezione non possa essere accolta e, conseguentemente, la domanda di annullamento del deferimento respinta.

Nell'atto di deferimento, infatti, viene specificamente indicata la irregolarità contestata sia inizialmente mediante la citazione dell'addebito individuato nella "violazione alle norme federali che regolano l'organizzazione di tornei in ambito federale nonché la partecipazione agli stessi" che, in seguito, con una precisa descrizione delle modalità, contrarie alle norme federali, con le quali si è svolto il torneo non autorizzato.

Risulta errata, pertanto, le tesi della ricorrente, che, nel sostenere la propria difesa sul punto, fa riferimento al dettato dell'art. 28, comma 4, C.G.S. e assume che detta norma stabilisce la necessità di un'indicazione nel deferimento della norma violata. La *ratio* di tale previsione normativa non è, in realtà, quella di imporre forme tassative per la specificazione dell'addebito contestato ma, diversamente, dare la possibilità alla parte deferita di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, principio, questo, garantito dall'art. 24 della Costituzione, stabilendo che il deferimento, nella sua complessiva struttura, descriva la violazione addebitata.

Sempre nel merito la ricorrente contesta l'inesistenza della violazione oggetto del deferimento, evidenziando che l'art. 6 del Com. Uff. n. 1 del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il quale disciplina la regolamentazione dei tornei organizzati dalle società, prevede esclusivamente la responsabilità delle società organizzatrici di tali tornei ma non delle società che agli stessi vengono invitate a partecipare.

L'assunto della ricorrente è privo di fondamento e, pertanto, va rigettato.

Ed invero, l'addebito contestato all'A.C. Chievo Verona S.r.l. è previsto sia dal comunicato richiamato da quest'ultima, e precisamente al punto 3 lettera b), che dal Com. Uff. Comitato Regionale Veneto n. 1 del 14.7.2006. Tale ultimo regolamento stabilisce all'articolo 1.39 - denominato, appunto, "partecipazione di giocatori a tornei non autorizzati" - che "è tassativamente vietato a società e calciatori tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzare o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla federazione stessa...".

In ultimo, la ricorrente ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice di 2° grado, in particolare l'inibizione al Presidente, sia eccessiva rispetto alla violazione contestata. Questa Commissione

osserva che l'ammenda inflitta alla società A.S. Chievo Verona risulta congrua e che, invece, sulla base dell'analisi delle circostanze descritte dal signor Luca Campedelli e del suo successivo ravvedimento, la sanzione comminata allo stesso debba essere ridotta, stabilendo il termine del periodo di inibizione al giorno 15 gennaio 2007 compreso.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall' A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona, riduce a tutto il 15.1.2007 la sanzione dell'inibizione inflitta al Presidente Luca Campedelli. Conferma nel resto la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RECLAMO SIG. SETTEN ETTORE PRESIDENTE DELLA TREVISO F.B.C. 1992 S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.1.2007, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE AI TORNEI GIOVANILI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006)**

All'esito dell'esame degli atti trasmessi dal Presidente del Comitato Provinciale di Padova Lega Nazionale Dilettanti - Settore Giovanile e Scolastico in ordine allo svolgimento di un torneo tra formazioni giovanili non omologato disputato, in data 1.11.2006, tra le formazioni, categoria "Esordienti" delle società sportive Vicenza Calcio S.p.A., Chievo Verona S.r.l., Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Noventa Padovana SSD a r.l., presso l'impianto sportivo di quest'ultima società, il Presidente del Comitato Regionale Veneto, rilevato il difetto di autorizzazione del predetto torneo denominato "Esordiente '96", nonché l'irregolarità dalle modalità di svolgimento dello stesso rispetto ai limiti imposti dalla normativa federale per i tornei giovanili, deferiva al Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Veneto settore per l'attività giovanile e scolastica la Noventa Padovana SSD a r.l., per rispondere di infrazione alle norme federali relative all'organizzazione di tornei nell'ambito del Settore Giovanile ed alla partecipazione agli stessi, nonché le società sportive Vicenza Calcio S.p.A., Chievo Verona S.r.l. e Treviso F.C. 1993 S.r.l. per aver partecipato con propri giocatori ad un torneo non autorizzato.

Il Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Veneto settore per l'attività giovanile e scolastica, ascoltati i delegati delle società sportive A.C. Chievo Verona S.r.l. e Treviso F.C. 1993 S.r.l. che ne avevano fatto espressa richiesta e letta la memoria depositata dalla Noventa Calcio SSD a r.l., con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che le difese presentate e le dichiarazioni rese dai delegati dei soggetti deferiti hanno confermato sia l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione non autorizzata che la partecipazione alla stessa delle società deferite, nonché l'irregolarità delle modalità con le quali lo stesso torneo si è svolto rispetto alla relativa regolamentazione stabilita dalla normativa federale, ha inflitto le seguenti sanzioni:

- inibizione sino al 28.2.2007 al Presidente della società Noventa Calcio SSD a r.l., per aver organizzato un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione federale e per avervi fatto partecipare calciatori tesserati per la propria società;

- inibizione sino al 31.1.2007 ai sigg. Presidenti pro-tempore delle società A.C. Chievo Verona S.r.l. Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Vicenza Calcio S.p.A., per aver fatto partecipare calciatori tesserati per le proprie società ad un torneo non autorizzato;

- ammenda di €200,00 a carico della società Noventa Calcio SSD a r.l., per aver organizzato un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione federale e per avervi fatto partecipare calciatori tesserati per la propria società;

- ammenda di €100,00 ciascuna a carico delle società A.C. Chievo Verona S.r.l., Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Vicenza Calcio S.p.A., per aver fatto partecipare giocatori tesserati per le proprie società ad un torneo non autorizzato".

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Ettore Setten, Presidente della Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. il quale lamenta: (i) la violazione o falsa applicazione dell'articolo 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine all'attività effettivamente svolta; (ii) la tardiva notifica del deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto S.G.S. rispetto ai termini stabiliti dalla normativa federale; (iii) la violazione o falsa applicazione degli articoli 12 e 21 N.O.I.F., l'art. 35 del regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e l'articolo 2 C.G.S., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante la responsabilità.

Per quanto esposto, il ricorrente ha richiesto, “nel merito in via principale: in riforma della decisione del Giudice Sportivo di 2° grado di cui al Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006 del Comitato Regionale Veneto – Settore Giovanile e Scolastico, annullarsi la sanzione dell'inibizione sino al 31.01.2007 irrogata al geom. Ettore Setten”.

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 10.1.2007, l'avvocato Salvatore Raciti, rappresentante di fiducia del signor Ettore Setten, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel reclamo e ne chiedeva l'accoglimento.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l'eccezione di violazione o falsa applicazione dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine all'attività effettivamente svolta è infondata e, pertanto, deve essere disattesa.

Risulta evidente, infatti, come la decisione impugnata sia in linea con l'addebito contestato in sede di deferimento e come la stessa valuti la condotta della società rappresentata dal signor Setten in ordine all'osservanza delle norme del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico, disposizioni che disciplinano l'organizzazione e la partecipazione a tornei svolti in tale ambito. Il ricorrente, pertanto, erra nel ritenere che il Giudice di *prime cure* abbia voluto ricondurre la fattispecie oggetto del deferimento a quella disciplinata dall'articolo 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

L'addebito contestato alla società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., e conseguentemente al signor Setten, è previsto sia dal Com. Uff. n. 1, art. 6, punto 3 lett. b), del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che dal Com. Uff. Comitato Regionale Veneto n. 1 del 14.7.2006. Tale ultimo regolamento stabilisce all'art. 1.39 – denominato, appunto, “partecipazione di calciatori a tornei non autorizzati” – che “è tassativamente vietato a società e calciatori tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzare o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla federazione stessa...”. Prescrizione violata dalla Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. attraverso la partecipazione al Torneo organizzato dalla Noventa Calcio SSD a r.l..

In riferimento, invece, alla natura della manifestazione sportiva in questione, il cui svolgimento è pacifico, si rileva come la ricostruzione del Giudice Sportivo sia corretta e debba essere confermata.

Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, l'evento svoltosi in data 1.11.2006 possiede gli elementi propri del Torneo. Sul punto, oltre a quanto già evidenziato dal Giudice di *prime cure*, sussistono ulteriori circostanze che confermano tale natura della manifestazione:

- a) le squadre partecipanti si sono affrontate seguendo un calendario di incontri, preventivamente stilato, cosiddetto “all'italiana”, ossia con un sistema di gare incrociate che permette di far giocare ogni squadra contro tutte le altre;
- b) le stesse squadre hanno partecipato alle gare con le maglie ufficiali delle società di appartenenza e non con semplici casacche idonee a differenziare le formazioni le une dalle altre;
- c) al torneo è stata attribuita una denominazione.

In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente, questa Commissione ritiene che il denunciato difetto non sussiste e che, pertanto, l'eccezione non possa essere accolta.

Il ricorrente assume che la sanzione inflitta avrebbe dovuto essere comminata al dirigente responsabile del settore giovanile della Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., signor Bruno Garbujo, in quanto

lo stesso risulterebbe possedere poteri di rappresentanza della stessa società nell'ambito di propria competenza.

A sostegno di quanto assunto, il ricorrente produce copia della delibera del Consiglio di Amministrazione della Treviso F.B.C. 1993 S.r.l del 4.8.2005, con la quale l'organo societario ha conferito deleghe di rappresentanza della società ai signori Setten e Garbujo.

Dal confronto tra i poteri conferiti al Setten e quelli attribuiti al Garbujo, si evince, però, chiaramente, come questi ultimi risultano talmente generici e non esclusivi, da non poter escludere la responsabilità del ricorrente per le violazioni oggetto del presente procedimento disciplinare. Il Garbujo, peraltro, secondo la delega sopra richiamata, doveva, comunque, agire "secondo le direttive" del Setten.

In ultimo, questa Commissione osserva che, sulla base dell'analisi degli atti processuali e delle circostanze descritte dal ricorrente, la sanzione irrogata allo stesso risulta eccessiva rispetto alla violazione commessa e che, pertanto, la stessa debba essere ridotta.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal signor Setten Ettore, riduce a tutto il 15.1.2007 la sanzione dell'inibizione inflitta al Presidente Setten Ettore.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RECLAMO SIG. GARDINI GIOVANNI DIRIGENTE DELLA TREVISO F.C. 1993 S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 168 del 21.12.2006)**

Con il Com. Uff. n. 150 del 12.12.2006, il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Treviso/Genoa del 9.12.2006, infliggeva al signor Giovanni Gardini, dirigente della Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., la sanzione dell'inibizione prevista dall'art. 14, comma 1, lett. e), a tutto il 31.1.2007 "per avere al 17° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara, con espressioni pesantemente ingiuriose e per avere, a fine gara, negli spogliatoi, reiterato tale deplorabile comportamento, con atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara".

Il ricorrente impugnava tale decisione di fronte alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, che, con la decisione indicata in epigrafe, riteneva infondato il gravame proposto e rigettava il reclamo.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo appello il signor Giovanni Gardini, il quale ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 30 e 31 C.G.S., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla sussistenza del fatto contestato. In particolare, ha assunto la contraddittorietà tra i rapporti dell'arbitro e del quarto uomo, in un caso, e tra il rapporto dell'arbitro e la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, nell'altro caso, concludendo per la irrilevanza di tutti i menzionati atti ufficiali.

Per quanto esposto, il ricorrente ha richiesto, "nel merito in via principale: in riforma della decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 168 del 21.12.2006, annullarsi la sanzione dell'inibizione sino al 31.1.2007 irrogata al dott. Giovanni Gardini".

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 10.1.2007, l'avv. Salvatore Raciti, rappresentante di fiducia del signor Gardini, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l'eccezione sollevata dal ricorrente, non può essere accolta, in quanto la motivazione resa sulla questione dalla Commissione Disciplinare risulta corretta ed esaustiva.

L'Organo di seconda istanza, infatti, ha ritenuto che non sussiste alcuna contraddizione tra i documenti ufficiali presenti in atti e che gli stessi, anzi, si integrano tra loro, in quanto riferiscono di condotte del Gardini tenute in momenti differenti verso più soggetti.

Nel corso del secondo tempo della gara in questione risulta, infatti, che il Gardini è stato allontanato dal campo di gioco per aver gridato frasi ingiuriose al direttore di gara (rapporto dell'arbitro) e che, subito dopo, mentre usciva dal campo di gioco, il ricorrente si è rivolto al quarto uomo in maniera offensiva (rapporto del quarto uomo). Gli atti ufficiali riferiscono, pertanto, di comportamenti diversi in momenti diversi e non, come assume il ricorrente, differenti rappresentazioni della medesima circostanza.

Né può assumere rilevanza, ai fini della validità dei richiamati atti, il differente momento temporale in cui è stato collocato dai redattori dei citati rapporti l'allontanamento dal campo del Gardini. L'eventuale discordanza, pertanto, riguarderebbe il momento in cui tale ultimo fatto è avvenuto e non che lo stesso si sia verificato o che il Gardini abbia rivolto frasi irrispettose sia nei confronti del direttore di gara che del quarto uomo. Per tali motivi si ritiene che la Commissione Disciplinare abbia correttamente ritenuto superfluo, in quanto irrilevante ai fini del decidere, richiedere, ai sensi dell'art. 30, comma 5, supplenti di rapporto per accertare il minuto in cui l'evento in questione si è verificato.

Anche in ordine a quanto accaduto alla fine della gara, questa C.A.F. ritiene legittima l'interpretazione degli atti fornita dalla Commissione Disciplinare, nel valutare i fatti descritti dal direttore di gara e dal collaboratore dell'Ufficio Indagini avvenuti in contesti diversi.

In ogni caso, si ritiene che anche la sola condotta tenuta dal ricorrente al momento dell'allontanamento dal campo di gioco, renda congrua la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signore Gardini Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**Pubblicato in Roma il 11 Gennaio 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Luca Pancalli